

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

ART.1 DEFINIZIONE

Il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) consiste in un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate presso:

- il domicilio di anziani
- persone portatrici di handicap
- nuclei familiari comprendenti situazioni di grave disagio.

Lo scopo è quello di consentire la permanenza dei soggetti assistiti nel normale ambiente di vita riducendo le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

ART. 2 STRUTTURA OPERATIVA

Il S.A.D. è un servizio polivalente costituito da operatori di base, coordinati dal responsabile del servizio del Comune e da un assistente sociale o da altra figura professionale, realizzato tramite gestione diretta con personale del Comune, o a mezzo affidamento di servizio a terzi, o per delega all'U.L.S.S.

Può avvalersi dell'aiuto prestato dagli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, distaccati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direzione Centrale per il servizio civile presso il Comune o l' U.L.S.S.; inoltre può avvalersi della collaborazione prestata dalle associazioni locali di volontariato. Tale collaborazione sarà regolamentata da appositi atti.

ART. 3 FINALITA'

Il S.A.D. ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona disagiata nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli gli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e disagio, mediante un complesso di servizi sociali che possono essere talora coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

ART. 4 DESTINATARI

Il S.A.D. è rivolto a tutte le persone , residenti o dimoranti (solo in attesa di definizione della pratica di residenza) nel territorio comunale, in tutto o in parte incapaci di provvedere autonomamente a se stessi, soli, o il cui nucleo familiare non sia in grado di provvedervi nei limiti derivanti dalle risorse disponibili di bilancio dell'Ente locale e delle capacità operative del Servizio.

ART. 5 PRESTAZIONI

Le prestazioni del S.A.D. possono consistere :

- aiuto per le pulizie dell'ambiente
- aiuto per la preparazione dei pasti
- aiuto per il soddisfacimento delle attività giornaliere (igiene personale, parziale o totale, mobilizzazione,ecc.)
- aiuto a mantenere i contatti e le relazioni con familiari, amici e vicinato
- compagnia e stimolo di mantenimento dell'autonomia ed alla prevenzione di manifestazioni di decadimento
- aiuto nello svolgimento di pratiche pensionistiche e mutualistiche, o altri necessari collegamenti con i diversi enti
- trasporto ed accompagnamento per cure mediche e o cure fisiche
- attività varie di segretariato sociale

Il numero di ore settimanali deve essere, compatibilmente con le esigenze operative del Sad, sufficientemente incisivo e qualitativamente valido tale da offrire prestazioni che possano risolvere o lenire le problematiche prospettatesi.

ART. 6 ACCESSO AL SERVIZIO

L'ammisione al SAD è disposta dal responsabile del servizio sulla base di un progetto elaborato dall'assistente sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

In casi di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare domanda il servizio sociale provvede d'ufficio.

La domanda di accesso al servizio va corredata della Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3/05/2000, n. 130, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il Comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

L'Amministrazione Comunale, se lo riterrà opportuno, potrà effettuare indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari all'accoglimento della domanda, attraverso i servizi comunali a ciò preposti ed al fine di determinare il reddito di riferimento.

Nel caso in cui le domande di ammissione siano superiori alle possibilità di intervento del servizio, il responsabile predisporrà una graduatoria di attesa secondo i criteri previsti al successivo art. 9 .

Al richiedente va data risposta scritta dell'ammissione o meno della domanda entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione.

ART. 7

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli orari di permanenza dell'assistente domiciliare presso l'abitazione dell'utente vengono concordati al momento dell'accettazione della domanda fra utente e responsabile del servizio. con la collaborazione dell'assistente sociale che ha istruito il caso.

I lavori domestici devono essere compiuti in presenza dell'utente.

Le pulizie di cui si deve occupare l'assistente domiciliare riguardano prestazioni strettamente necessarie per mantenere l'igiene e l'ordine nell'ambiente in cui l'utente vive.

Ogni utente del SAD è tenuto a comunicare al responsabile del servizio eventuali variazioni della sua situazione economica ed abitativa (arrivo di parenti, ospedalizzazione, assenze).

Eventuali lamentele sul funzionamento del SAD potranno essere inoltrate all'Amministrazione Comunale, anche in persona del responsabile del servizio, ovvero al difensore civico.

Qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal presente regolamento e/o non provvedano al versamento delle relative quote di partecipazione, l'Amministrazione Comunale, previa diffida scritta può sospendere il servizio.

Il SAD potrà in qualsiasi momento interrompere, sospendere o modificare le prestazioni qualora si verificano variazioni delle condizioni di accesso al servizio.

ART. 8

PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il contributo dell'utente è calcolato sulla base del valore I.S.E.E nel nucleo familiare.

Per valore ISEE s'intende l'indicatore della situazione economica calcolato secondo i criteri unificati di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 130/2000, integrati nel modo seguente :

Dal valore dell'ISEE , determinato come sopra, si:

- detrae l'ammontare delle spese personali sostenute, nell'ultimo anno fiscale, per prestazioni di natura socio-assistenziale o sanitaria.
- La quota di contribuzione è semestrale e dovrà essere corrisposta in forma posticipata a semestre e precisamente entro il 30 giugno e il 30 dicembre dell'anno di riferimento, mediante pagamento alla Tesoreria Comunale, su ccp utilizzando apposito bollettino che sarà predisposto dall'ufficio Servizi Sociali e recapitato a casa dell'utente.
- La quota di contribuzione , che per comodità viene indicata in un'ora ma che potrà essere non tassativamente riferita ai 60 minuti, è definita secondo i seguenti criteri:

FASCIA	VALORE ISEE	QUOTA UTENTE
A	da 0 a 10.846,00	esente
B	da 10.846,01 a 13.428,00	15%
C	da 13.428,01 a 16.785,00	40%
D	da 16.785,01 a 19.883,59	60%
F	oltre 19.883,59	100%

Viene stabilita in € 10,00 la quota massima per utente per la partecipazione al costo del servizio stabilendo altresì la facoltà della Giunta Municipale di rivedere annualmente il valore di tale quota.

La Giunta Comunale ha facoltà, annualmente, di rivedere i sopraindicati valori per adeguarli al costo della vita.

ART. 9 CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

Nell'erogazione del servizio e nella compilazione della graduatoria di accesso, il SAD terrà comunque conto dei seguenti criteri di priorità:

- data di presentazione della domanda e persona singola con reddito di fascia A
- data di presentazione della domanda e nucleo di due persone con reddito di fascia A;
- data di presentazione della domanda e persona singola con reddito di fascia B
- data di presentazione della domanda e nucleo di due persone con reddito di fascia B

ART. 10 AMMISSIONE D'URGENZA

Casi di accertata particolare gravità socio-familiare, o di disagio economico, o urgenza potranno avere la precedenza sia sull'ammissione che nella compilazione della graduatoria.

L'ammissione al servizio- **con urgenza** - è prevista per affrontare un bisogno improvviso, contingente e temporaneo di protezione, assistenza e mantenimento della persona e, pertanto verrà assicurata per il periodo strettamente necessario al ripristino di una situazione di normalità.

Successivamente, nel caso in cui persistesse la necessità di attivare il SAD, l'utente, o chi per esso, dovrà presentare domanda che verrà valutata secondo le modalità ordinarie previste per l'accesso.

ART. 11

PERSONE TENUTE AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ex art. 433 c.c. sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzata dal richiedente.

Quando le persone obbligate agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria per superare lo stato d'indigenza del richiedente, impregiudicata l'azione legale per il recupero di quanto anticipato.

In particolare, gli obbligati agli alimenti che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del minimo vitale.

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

ART.12

SERVIZI ACCESSORI

L'Amministrazione, agli utenti che ne fanno richiesta, si attiverà per fornire ulteriori e diversi servizi utilizzando mezzi e personale qualificato sulla scorta di apposite e specifiche convenzioni.

L'ammissione al servizio è disposta dal responsabile del servizio in collaborazione con i servizi sociali del Comune sulla scorta di un accertato e reale bisogno.

Agli utenti, indipendentemente dal reddito, è chiesta una quota forfettaria di partecipazione alla spesa del singolo servizio fissata annualmente, con atto di G.C., sulla base della convenzione che sarà posta in essere tra l'Amministrazione Comunale e le organizzazioni allo scopo individuate.

ART. 13

RICHIAMO LEGISLATIVO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nella legge regionale n. 21/1991, nonché eventuali altre disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di adozione.

